

## La mobilità negli studi professionali

di Silvia Spattini

L'iscrizione alle liste di mobilità è concessa anche ai lavoratori licenziati per riduzione del personale da studi professionali individuali. Questa la posizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, espressa in due risposte ad interpello sulla materia. La questione è stata sollevata, in altrettanti distinti interpelli, rispettivamente dall'ordine dei consulenti del lavoro e da Confprofessioni (cfr. Interpello n. 10/2011 in *Boll. spec. Adapt*, 2011, n. 13).

Occorre subito precisare che tali lavoratori non sono comunque ammessi alle indennità. Tuttavia, la possibilità dell'iscrizione alle liste assume rilevanza, poiché, in tal modo, la loro riassunzione è agevolata da incentivi economici.

La questione si è posta dal momento in cui la procedura di mobilità è riservata ai datori di lavoro imprenditori, e in particolare alle imprese in CIGS oppure alle imprese con più di quindici dipendenti (art. 4 e 24 della legge n. 223/1991).

Il legislatore ha successivamente riconosciuto la possibilità di iscrizione alle liste a lavoratori, non percettori di indennità, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro da contesti lavorativi con un numero di lavoratori inferiore a quindici (art. 4 della legge n. 236/1993). Tuttavia, pur ampliando l'ambito di applicazione, il riferimento è rimasto comunque l'impresa, escludendo anche in questo caso gli studi professionali.

In tale contesto normativo, il Ministero ha scelto come chiave interpretativa una sentenza della Corte di giustizia europea (causa C-32/02, Commissione delle Comunità europee v. Repubblica italiana in *Boll. spec. Adapt*, 2011, n. 13) in materia di scostamento tra la definizione di imprenditore nel diritto nazionale e la nozione comunitaria di datore di lavoro. La Corte ritiene che sia necessario una definizione ampia di datore di lavoro, per cui la nozione di imprenditore deve essere ampliata e va riferita a qualunque soggetto che svolge attività economica e che sia attivo su un determinato mercato. Questo porta quindi a concludere che anche gli studi professionali rientrano tra le imprese ai sensi dell'art. 4 della legge n. 236/1993. Eventuali lavoratori licenziati per riduzione del personale potranno perciò essere iscritti alle liste di mobilità.

È opportuno precisare che, poiché si tratta di lavoratori in mobilità senza indennità, essi devono chiedere l'iscrizione alle liste entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento ovvero dalla comunicazione dei motivi ove non contestuale.

La risposta ad interpello dà una soluzione affermativa anche con riguardo alla possibilità da parte dei lavoratori in questione di fruire degli ammortizzatori in deroga, purché gli stessi siano in possesso di un'anzianità lavorativa di almeno dodici mesi ed abbiano effettuato la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale.

*Silvia Spattini*  
Direttore Adapt